



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

RICHIAMATO il D.P.G.R. 21 aprile 2017, n. 23, con il quale si è disposto di nominare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/83, [REDACTED] quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro, in subentro al precedente Commissario Regionale [REDACTED] fino all'esito di un ricorso proposto da alcuni componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio e di stabilire che, in caso di riezione della domanda dei ricorrenti, il predetto incarico proseguisse fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45 e s.m.i., *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della Legge Regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”*, e in particolare:

- l'art. 20, comma 1 (modificato dalla Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9, art. 9, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che *“Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge; b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge; c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni; d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane; e) indire nuove elezioni consortili”*;

- l'art. 20, comma 2, il quale prevede che *“Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici”*;

- l'art. 20, comma 3, secondo cui *“Gli organi dei Consorzi di Bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore Unico, di cui all'art. 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge”*;

- l'art. 20, comma 4 (modificato dalla Legge Regionale 23 novembre 2020, n. 33, art. 6, comma 1, lett. c) secondo cui *“I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le*

elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 1° marzo 2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali”;

- l'art. 20, comma 5, con il quale si stabilisce che “I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati”;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 9, della suddetta L.R. n. 45/2019, con il quale si dispone che “Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 3.8.2018, rubricata “Approvazione disciplinare contenente criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, conferiti da Enti Pubblici o soggetti privati” nonché il “Disciplinare su incarichi a personale dipendente”, allegato alla suddetta D.G.R. e che qui si abbia per integralmente trascritto e richiamato;

CONSIDERATO che in caso di conferimento dell'incarico di Commissario regionale a dipendenti di ruolo della Regione Abruzzo, previsto dal suddetto art. 20, comma 2, della L.R. n. 45/2019, l'incarico medesimo è sottoposto alle disposizioni di cui al “Disciplinare su incarichi a personale dipendente” e, in particolare, dall'art. 6, comma 1, lett. a), secondo cui la relativa autorizzazione da parte del competente Servizio regionale è concessa qualora l'incarico esterno da autorizzare “sia di carattere temporaneo e occasionale, ovvero, se continuativo, comporti, per la sua natura, la necessità di prestazioni non quotidiane”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 23 del 14.2.2020, con il quale si è stabilito in particolare:
“1) di nominare il ██████████ Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Via Gizio, 36 – 66100 Chieti Scalo (CH), con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto al citato Commissario e fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, della L.R. n. 45/2019;
2) di dare atto che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione poiché il compenso specificato dall'art. 20, comma 9, della L.R. n. 45/2019 grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro, il quale provvederà alla corresponsione di detto compenso direttamente al Consiglio Regionale e confluiranno nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della Dirigenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per essere successivamente attribuito secondo le vigenti disposizioni di cui al CCNL di riferimento”;

VISTA la nota del 29.4.2021, con la quale il Commissario regionale ██████████ ██████████ ha rassegnato le dimissioni dall'incarico come sopra allo stesso conferito con D.P.G.R. n. 23 del 14.2.2020, con decorrenza ultima 31 maggio 2021;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 38/21/Segr. SW del 25.5.2021, con la quale il Vice Presidente della Giunta Regionale con Delega All'Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve Naturali, Sistema Idrico e Ambiente, nel prendere atto delle dimissioni come sopra rassegnate dal ██████████ e nel ribadire i principi, gli obiettivi e le motivazioni alla base della nota prot. 7/Segr.PE del 03/02/2020 con la quale si

comunicavano i nominativi di personale interno per l'affidamento degli incarichi commissariali, ha proposto la nomina [REDACTED] dipendente della Giunta regionale assegnato al Servizio Autonomo "Avvocatura Regionale" - Ufficio Affari Legali Agricoltura e Sviluppo Economico, quale nuovo Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, in subentro al [REDACTED]

RICHIAMATA la nota sottoscritta digitalmente in data 01.06.2021, con la quale la Dirigente del Servizio Autonomo "Avvocatura Regionale" ha espresso parere favorevole in ordine all'autorizzazione [REDACTED] allo svolgimento dell'incarico in parola, precisando in particolare che *"l'incarico è specifico, temporaneo, con l'indicazione del termine iniziale e finale e la durata non superiore ad un anno, salvo proroga, e non ha carattere continuativo e professionale"*;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra i compiti e i doveri del dipendente [REDACTED] attualmente preposto all'Ufficio Affari Legali Agricoltura e Sviluppo Economico – Servizio Autonomo Avvocatura Regionale della Giunta Regionale;

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione, poiché il compenso specificato dall'art. 20, comma 9, della L.R. n. 45/2019 e spettante al Commissario regionale, grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro;

RICHIAMATA la "Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale", resa [REDACTED] in data 10.6.2021 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed acquisita agli atti del Dipartimento competente della Giunta regionale in data 15.6.2021, prot. n. 248479;

RICHIAMATO il Curriculum Vitae del suddetto Commissario regionale, prodotto dallo stesso;

RITENUTO pertanto di nominare [REDACTED] quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, con sede in Via Gizio, 36 – 66100 Chieti Scalo (CH), in subentro al Commissario regionale [REDACTED] nominato con D.P.G.R. n. 23 del 14.2.2021, e con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto [REDACTED] nonché al Consorzio di Bonifica Centro e fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, della L.R. n. 45/2019;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

DECRETA

- 1) **di nominare** [REDACTED] Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Via Gizio, 36 – 66100 Chieti Scalo (CH), in subentro al Commissario regionale [REDACTED] nominato con D.P.G.R. n. 23 del 14.2.2021, e con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto [REDACTED] e fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, della L.R. n. 45/2019, e comunque per una durata non

superiore ad un anno, salvo proroga;

- 2) **di dare atto** che il presente incarico non rientra tra i compiti e i doveri del dipendente [REDACTED] dipendente della Giunta Regionale, attualmente preposto all'Ufficio Affari Legali Agricoltura e Sviluppo Economico – Servizio Autonomo Avvocatura Regionale;
- 3) **di dare atto** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione poiché il compenso spettante al suddetto Commissario grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Centro;
- 4) **di notificare** copia del presente Decreto, a cura del Dipartimento Agricoltura, al Commissario regionale nominato, al precedente Commissario Regionale [REDACTED] [REDACTED] nonché al Consorzio di Bonifica Centro;
- 5) **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Dott.ssa Elena SICO
(firmato digitalmente)

L'ASSESSORE
CON DELEGA ALL'AGRICOLTURA
Emanuele IMPRUDENTE
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco MARSILIO
(firmato digitalmente)